

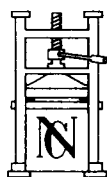
COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

PROVINCIA DI NOVARA

CRITERI E MODALITÀ PER
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI
NONCHÈ PER LA ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI

(Art. 12, Legge 7 agosto 1990 n. 241)

*Approvato con deliberazione del C.C. N. 3 del 25.1.1991,
Integrato ove indicato * con deliberazione C.C. N. 3 del 19.4.1991*



TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
LIPOMO (COMO) 1990

INDICE

	pag.
Cap. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
Cap. 2 - SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.	
2.1. Destinatari dell'intervento	3
2.2. Tipologia e modalità dell'intervento	3
2.3. Interventi ordinari	3
2.4. Interventi straordinari	4
2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni	5
Cap. 3 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO	
3.1. Assistenza economica di "minimo vitale"	6
3.2. Tipologia e modalità dell'intervento	6
3.3. Entità dell'intervento	7
3.4. Procedimento per la ammissione al contributo di assistenza economica "minimo vitale"	8
3.5. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno	9
Cap. 4 - PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO	
4.1. Aveni diritto	10
4.2. Motivi di esclusione	10
4.3. Tipologia e modalità dell'intervento	10
Cap. 5 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO	11
Cap. 6 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI	
6.1. Aveni diritto	11
6.2. Tipologia e modalità dell'intervento	11
Cap. 7 - INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA	
7.1. Contributi ad Enti	12
7.2. Contributi a privati	12
Cap. 8 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	13
Cap. 9 - NORMA TRANSITORIA	13

Cap. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

Cap. 2

SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

2.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

* L'Amministrazione si riserva di chiedere alla richiesta apposita idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese relative alle iniziative finanziate

2.4. Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una – tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

** L'Amministrazione si riserva di chiedere ove lo ritenga opportuno idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese relative alle iniziative finanziate*

2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni

che di volta in volta l'Amministrazione giudichi idoneo

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche ^V da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

Cap. 3

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

3.1. Assistenza economica di “minimo vitale”

Destinatari dell'intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani
- inabili
- persone o nuclei “a rischio”
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR n. 616/77
- vedove o persone assimilabili, con figli minori di 15 anni a carico (18 anni se studenti).

Motivi di esclusione.

- Reddito superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedano;
- ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie (quando vengono meno le cause).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per la esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

3.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Contributi mensili erogati con il criterio del “minimo vitale” ad integrazione del reddito.

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto “minimo vitale”.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, Enel ecc.), di costi di negozi di generi alimentari, canone di affitto ecc.;

- esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il contributo viene concesso a tempo indeterminato e sino a revoca; esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Comunale la quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari; tale determinazione avrà cadenza annuale successivamente alla approvazione del bilancio preventivo e sarà relazionata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.

I termini di decorrenza, in casi particolari ed a discrezione dell'Assessore competente, potranno essere modificati.

Gli assegni di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere comunale al giorno 27 di ogni mese.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.

3.3. Entità dell'intervento

L'entità del minimo vitale garantito viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del minimo vitale è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti nel modo che segue:

a) tabella per la applicazione del "minimo vitale"

capo famiglia	importo mensile determinato in misura pari al <u>MINIMO VITALE</u> <u>come determinato dalla USSL N.56 DI L.465.00</u>
	decurtata del <u> = </u> %; (1)
2° membro	importo mensile pari all'80% di quello del capo famiglia;
3° membro	importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
4° membro	importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
5° membro e successivi	importo mensile pari agli assegni familiari.

b) a tale cifra vanno poi aggiunti:

- l'eventuale canone di affitto nella misura massima di £ 50.000 mensili
- le spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di £ = annue
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia ecc.) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

(1) Determinare l'indice di riscontro (es. "pensione sociale, pensione minima INPS lavoratori dipendenti ecc.")

3.4. Procedimento per la ammissione al contributo di assistenza economica “minimo vitale”

a) apertura del caso

La apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, consigli di quartiere, gruppi di volontariato ecc.

b) documentazione richiesta

La documentazione richiesta è di tipo anagrafico:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.

di tipo economico:

- buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
- ricevute di affitto;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dei redditi o modulo equivalente.

Per i bisogni non compresi nel “minimo vitale” oltre alla suddetta documentazione, è richiesto:

- documentazione delle spese da effettuarsi;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni varie ecc.)

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia della ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono:

c) accertamenti

Per ogni richiesta la Amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

- diretto, con visita domiciliare da parte del servizio sociale del Comune;
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivela.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli Uffici competenti.

d) istruttoria

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;

- relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

e) verifiche e controlli

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, sono di regola annuali) al fine di accertare la adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

3.5. Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento ecc.);
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore ai servizi sociali, sulla base di motivata proposta.

È inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di £. 50.000 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo comunale, su motivata iniziativa del Sindaco, del servizio comunale o dell'Assessore competente.

Tutti i contributi straordinari, prima di essere assegnati, devono ottenere il preventivo parere della Commissione comunale di assistenza ove istituita.

Cap. 4

PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Ricovero anziani o handicappati bisognosi.

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

4.1. Aveni diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

4.2. Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

4.3. Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza ove istituita, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno accompagnamento ecc.);
- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica giornaliera.

La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale di assistenza ove istituita.

Detto importo è periodicamente aggiornabile.

* In presenza di eventuali interventi analoghi da parte di altri Enti o Enti finanzia-
rio assistenziale o benefico o altro è in potere della Amministrazione
comunale di reperire ulteriori contributi, se ritiene quelli già assegnati a
livello ¹⁰ sufficiente, con apposite deliberazioni della Giunta Municipale

Cap. 5

CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO

Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricovero in istituti, convitti e frequenza asili nido.

L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

- relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;
- documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
- situazione dei redditi del nucleo familiare.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

La Giunta Comunale dispone la assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

Cap. 6

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI

Il Comune può, per particolari casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare.

6.1. Aveni diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, residenti il cui reddito accertato non consente il pagamento in tutto o in parte dell'importo stabilito per il servizio prestato.

6.2. Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nella esenzione totale o parziale dal pagamento dell'importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilità economiche dell'interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune ha carattere continuativo e fino a revoca ed è concesso sulla base

della seguente documentazione:

- anagrafica: stato di famiglia acquisito d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- economica: certificato di pensione, rendita, assegno di accompagnamento ecc;
- sanitaria: laddove è necessario dimostrare lo stato di necessità dovuto a malattia, occorre presentare idonea certificazione sanitaria;
- accertamento da parte degli uffici competenti sulle capacità economiche del richiedente e/o degli obbligati al mantenimento;
- relazione del servizio comunale competente attestante la effettiva necessità dell'intervento e la entità dell'intervento proposto.

Alla concessione dell'esonero totale o parziale provvede la Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale assistenza, ove istituita, la quale dispone la assegnazione sulla base delle istanze o proposte presentate, anche a cura dell'assessorato competente, in relazione alle disponibilità economiche dei richiedenti ed alle risorse stanziare nei relativi capitoli del bilancio comunale.

La presenza di eventuali interventi analoghi da parte di altri Enti o Enti fine socio assistenziale o benefico o altro è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di negare ulteriori contributi, se ritiene quelli già assegnati a livello sufficiente, con opposita deliberazione della Giunta Municipale

Cap. 7

INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a Enti o privati.

7.1. Contributi ad Enti

Destinatari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni impegnate nella attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro ecc.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo. L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per la assegnazione nell'anno successivo. All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore comunale competente. All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

7.2 Contributi a privati

Destinatari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile.

Alla istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.

Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del servizio sociale competente.

Alla assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato del richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

Cap. 8

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984), il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

Cap. 9

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1990 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.

